

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1318-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RUMOR**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**GONELLA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**MALAGODI**)

nella seduta del 12 dicembre 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

Presentata alla Presidenza il 25 luglio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale rappresenta una conquista per l'umanità di grande valore politico oltre che giuridico e morale.

Dal mito nazista (del XX secolo di Rosenberg) della superiorità ariana e teutonica ai

tardi epigoni boeri del Sud Africa e britannici della Rhodesia, idee e fatti, persecuzioni e oppressioni non scompaiono tanto facilmente dalla storia e dalla cronaca del nostro tempo.

Teorie aberranti dal punto di vista scientifico prima ancora che morale determinano, in Stati e società, che si dicono civili e demo-

cratici, sconvolgenti e inaccettabili situazioni di inferiorità e condizioni di vera schiavitù per gruppi etnici, a volte anche di larghissima maggioranza, come nei casi già riportati, nei confronti dei detentori del potere politico.

Per questa ragione la Convenzione adottata dalla XX assemblea generale delle Nazioni Unite il 7 marzo 1966 all'unanimità, meno una astensione, diventa uno strumento internazionale nella lotta contro le separazioni, le segregazioni, gli *apartheid*, i genocidi e la schiavitù, che, purtroppo, sono ancora realtà tragiche presenti nell'umanità, in tutti i continenti; contro le nuove forme di sopravvivenza imperialistica razziale, come nelle due ex-colonie inglesi già citate (nel momento in cui stanno scomparendo le ultime forme di imperialismo politico con la rivoluzione portoghese del 25 aprile), contro i conflitti tribali africani, la guerra civile religioso-razziale sudanese, e fatte le debite proporzioni e distinzioni, contro alcuni aspetti della vita civile degli USA e, in campi più ristretti ancora, dell'URSS (vedi la cosiddetta «tassa sugli ebrei»: decreto del Soviet Supremo n. 3198 del 3 agosto 1972, sul rimborso allo Stato, per coloro che espatriano permanentemente, delle spese per la loro istruzione, e norme per l'applicazione, promulgata dal Consiglio dei Ministri con deliberazione n. 572, in pari data: tese a rendere praticamente impossibile l'esodo degli ebrei dall'URSS).

La ratifica della Convenzione — che entrerà in vigore quando sarà sottoscritta da almeno 27 Stati — è quindi un importante e urgente dovere anche da parte della Repubblica italiana. Infatti si metteranno in moto procedure e organismi, previsti dall'Atto internazionale in discussione, per la risoluzione pratica delle controversie tra Stati o tra comunità dello stesso Stato.

Questo nuovo patto internazionale trova fondamento nella «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» formulata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite. Dagli impegni morali, dai principi dichiarati si passa agli impegni concreti politico-giuridici, alla volontà operativa, alla norma vincolante per gli Stati che ratificano o aderiscono alla Convenzione. Così i principi affermati nell'articolo 55 dello Statuto delle Nazioni Unite, punto c): «Il rispetto universale effettivo per tutti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione»; e nell'articolo 2 della Dichiarazione universale, comma primo: «Chiunque deve godere di tutti i diritti e delle libertà stabiliti... senza

distinzione di qualsiasi specie come razza, colore, sesso, lingua, religione, idee politiche od altre, origine nazionale o sociale, beni, nascita o altra condizione»; tutti questi principi — dopo la ratifica — diventano impegni dello Stato.

La presente Convenzione definendo la espressione «discriminazione razziale» dice — nell'articolo 1 — che si estende ad «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizione di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». L'articolo 1 sembra la parafrasi dell'articolo 3 della Costituzione italiana, sia per il primo comma sulla parità senza distinzione di razza e di condizione, sia per il secondo comma circa il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

Sulla opportunità e sul dovere di introdurre le norme contenute nella convenzione ricordo l'articolo 10, comma primo, della Costituzione: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto».

Altri patti internazionali impegnano già il nostro Paese in questo campo. Ricordiamo la «Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e sulle professioni», adottata a Ginevra il 25 giugno 1958, durante la 42ª sessione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), n. 111, che ha già raccolto le ratifiche di oltre settanta Stati tra i quali l'Italia mediante la legge 6 dicembre 1963, n. 405; e la «Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento», adottata a Parigi il 14 dicembre 1960, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNESCO), resa esecutiva con legge 13 luglio 1966, n. 656; e la «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» adottata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) che ripete all'articolo 14 — quasi testualmente — il già citato articolo 2 della Dichiarazione universale, ma soprattutto è importante perché prevede alcune grandi novità giuridico-organizzative, che si ritrovano nella Convenzione in discussione: 1) Il sistema dei rapporti periodici sulle misure prese e sulle attività svolte dai diversi Stati contraenti e dall'ONU per il rispetto degli impegni sottoscritti; 2) l'istitu-

zione di un comitato e di una commissione internazionali di conciliazione per la composizione delle controversie.

Il grande valore politico di questo riconoscimento, cioè della competenza di organi internazionali a ricevere e a esaminare ricorsi individuali o di gruppi o di Stati, è tanto evidente e sembra utopistico. Anche se l'esperienza della Commissione europea afferma che il diritto individuale ha portato alla presentazione della stragrande maggioranza di ricorsi che erano proteste prive di fondamento (e dal bollettino del Consiglio d'Europa, l'ultimo trimestrale « Europa Informazioni » n. 4 del 1973, per esempio, risultano tipi di ricorsi individuali radiati dal ruolo) sono promettenti realtà molti altri ricorsi individuali ammessi, altri accettati, altri infine inviati, per l'esecuzione della sentenza in favore di un individuo contro uno Stato, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa conformemente all'obbligo degli articoli 52 e 54 della Convenzione europea (e nel citato bollettino c'è il caso del governo dello Stato soccombente — l'austriaco — che ha eseguito la sentenza pagando l'indennizzo fissato dalla corte al cittadino ricorrente). Lo stesso bollettino pubblica anche ricorsi interstatali e un messaggio del Consiglio d'Europa sul venticinquesimo anniversario della Dichiarazione universale e sul ventesimo anniversario della Convenzione europea entrata in vigore nel 1953, che sull'argomento dice testualmente: « Il Consiglio d'Europa... ha creato una Commissione e una Corte europea dei Diritti dell'Uomo al fine di garantire l'applicazione effettiva di questi diritti statuari. In tal modo, per la prima volta nella storia dell'umanità vari Stati si sono messi d'accordo per sottoporre le loro azioni in questo campo vitale ad un comune controllo internazionale ».

Era ed è troppo importante la questione se si possa tradurre davanti a una giurisdizione internazionale la violazione dei diritti dell'individuo da parte dello Stato cui egli appartiene. Scrive Stefan Glaser in *Concretezza* del 1° dicembre 1973: « Si può o non si può riguardare il rispetto dei diritti dell'Uomo come un "affare" interno dello Stato? ».

È evidente che la risposta è insita nella stessa domanda... Il rispetto e la protezione sono inerenti allo spirito della Carta delle Nazioni Unite, di cui la Dichiarazione non è che un prolungamento o un completamento. Ne risulta, decisamente, che i diritti dell'Uomo e la loro protezione non possono e non potranno mai essere classificati tra gli affari « che riguardano essenzialmente la competen-

za nazionale dello Stato », ma che, al contrario, bisogna attribuire loro l'importanza di una materia di ordine internazionale... Ne risulta così il principio generalmente riconosciuto della supremazia o della priorità del diritto internazionale, principio che impone a tutti gli Stati il dovere di conformarsi alle regole del diritto internazionale e di armonizzare le loro leggi interne concordemente alle esigenze di questo diritto.

Ma la miglior definizione e la più solenne consacrazione dell'« umanesimo della responsabilità » è certamente quella scritta da Giovanni XXIII nella *Gaudium et spes* (55): « Siamo testimoni di un nuovo umanesimo, in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia ».

Il relatore non può che riaffermare l'aspetto particolarmente importante rappresentato dai nuovi strumenti per il controllo internazionale adottati dall'ONU con la presente Convenzione, che segnano « il passaggio da un sistema di norme vincolanti sul piano interno degli Stati aderenti a un più ampio sistema che prevede anche prime forme di controllo internazionale basato su procedure e organi appositamente istituiti » (cfr. relazione ministeriale).

Il « Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali » di cui agli articoli 8-14, è un organo permanente che esamina i rapporti degli Stati sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative, ecc. adottate per rendere effettive le norme della Convenzione; formula suggerimenti e raccomandazioni, compone controversie tra oppure contro Stati sull'applicazione dopo aver ricevuto ed esaminato comunicazioni di singole persone o di gruppi, appartenenti agli Stati che abbiano riconosciuto il Comitato; riferisce annualmente all'Assemblea generale dell'ONU. La « Commissione di conciliazione » invece è nominata dal Comitato per comporre amichevolmente ogni vertenza dopo che il Comitato stesso ha raccolto e istituito la documentazione necessaria per il giudizio e nominato cinque membri commissari, scegliendoli anche all'esterno.

L'articolo 22 poi affronta il problema di un ulteriore giudizio per mancato accordo deferendolo « a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia » dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Cinque Stati hanno firmato la convenzione con riserva su questo articolo (con Cuba che si impegna alla ratifica salvo il diritto d'eventuali riserve che stimerà convenienti).

Sull'articolo 4 della Convenzione, nel quale si precisano i reati che ogni Stato deve reprimere, anche il Governo italiano — all'atto della firma — ha presentato una « dichiarazione interpretativa » che elimina contrasti d'interpretazione in ordine alla libertà d'espressione: gli obblighi... non dovranno pregiudicare i diritti alla libertà di opinione, di espressione, di riunione e di associazione pacifica... e rimane fedele al principio... secondo cui « nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà, ciascuno non è sottoposto che alle limitazioni stabilite dalla legge esclusivamente per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e per soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica » (articolo 29, n. 2, della Dichiarazione universale). Il recente episodio giornalistico-diplomatico Fruttero-Lucentini, Gheddafi, Arrigo Levi è un tipico caso che la « dichiarazione interpretativa » del Governo italiano ha risolto in partenza: la critica o la satira rivolte a un arabo o a un ebreo o a un nero o a un cinese, anche attraverso un organo di stampa, non ha nulla a che vedere con l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Una seconda dichiarazione interpretativa riguarda l'articolo 6 e assicura ricorsi contro atti di discriminazione razziale innanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, precisando che eventuali richieste di riparazione di danni subiti dovranno essere avanzate nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti dolosi e colposi. Lo Stato italiano cioè si impegna a pagare per colpe sue ma, chiarisce, non per colpe di suoi cittadini.

L'obbligo contenuto nell'articolo 4, di introdurre immediatamente norme penali che reprimano ogni forma di propaganda di idee fondate sulla discriminazione razziale, è rispettato e attuato dall'articolo 3 del disegno di legge con cui si dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Atto.

La delegazione italiana ha particolarmente contribuito a un'altra doverosa quanto importante precisazione. Riguarda le « speciali misure » che la convenzione in esame prevede al punto 4 dell'articolo 1 e al punto 2 dell'articolo 2.

Sulla falsariga dell'ONU che ha istituito la « Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e per la protezione delle minoranze », che ha predisposto strumenti giuridici e programmi speciali per assicurare un adeguato progresso a gruppi razziali o etnici o di individui affinché possano godere ed

esercitare, in condizione di parità sostanziale, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, negli articoli citati vengono riconosciute legittime le « misure speciali e concrete » che abbiano gli scopi suesposti.

È ben noto che in tutti gli Stati del mondo esistono minoranze etniche, popolazioni miste nelle zone di frontiera, gruppi linguistici o religiosi differenti. Il « risorgimento » all'indipendenza e alla libertà di tutti i popoli del mondo e la fine del colonialismo imperialistico hanno portato anche nei nuovi Stati, qualche volta creati ad arte dagli ex-occupanti, con il sistema della « balcanizzazione » — già tristemente collaudata in Europa — i problemi che angustiano Europa e America dal momento del loro « risorgimento ». Ancora si pensa, e qualcuno vuole anche con violenza organizzata e perseverante, ad un'Europa delle « piccole patrie » contrapposta a quelle delle « grandi ». È certo che esistono nazioni « proibite » negli Stati dell'Europa occidentale e nell'Europa socialista. Si discute e si cerca il significato di etnia, il principio nazionale, ma almeno un indice sintetico più generalmente accettato — come scrive Sandro Meccoli — è la lingua, per il riconoscimento e la tutela di una minoranza.

La nostra Costituzione all'articolo 6 fa esplicito riferimento sulla base della definizione di « minoranze linguistiche » ad almeno dieci situazioni realmente esistenti in Italia (dimenticando — secondo alcuni studiosi — le due « nazioni proibite » etnico-linguistiche, maggioritarie nei loro territori: i sardi e i friulani). Il « pacchetto » degli alto-atesini è proprio una « misura speciale » che se concede speciali diritti ai cittadini di quella regione, non solo è per non opprimere o distruggere una lingua, una cultura, una società, ma per giustamente salvare una forma di vita e convivenza che sarebbe giusto chiamare col suo vero nome: una civiltà.

È una giusta risposta giuridico-politica al fenomeno che Barbiellini Amidei chiama delle « culture che muoiono ».

Del resto una grossa colpa, oltre che un grosso errore, dell'imperialismo europeo è proprio rappresentata dal « fenomeno di distorsione, distruzione e sfruttamento di civiltà autoctone e sostanzialmente "altre" rispetto a quella occidentale », come scrive Silvio Bertocci. E continua: « Nello sviluppo della civiltà occidentale, come nella trasformazione delle civiltà autoctone, "terze" o "altre", gli elementi nativi ed esterni hanno giocato un ruolo non secondario: solo che la civiltà occidentale ha recepito quegli elementi più

omogenei e meglio rispondenti ai suoi modelli di sviluppo, snaturandone i genuini contenuti e introducendo, nel suo ruolo aggressivo ed espansivo i germi del suo razzismo e della sua superiorità "bianca" ».

Dalla piatta uniformità linguistico-scolastica alla pedissequa ripetizione di tipologia urbanistica, di espressioni religiose e artistiche, dallo sviluppo monopolizzato dei settori produttivi, sia primario sia secondario e terziario alla stereotipata imitazione dei modelli (e - come tentativo - dei livelli) di vita come espressione di dignità sociale, le tecniche di manipolazione di massa, anche con i nuovi mezzi di comunicazione (i *media mass*) continuano ad emarginare sotto tutti i profili non solo grandi e piccole comunità etniche ma buona parte della popolazione mondiale, del Terzo Mondo in modo particolare. Prima in nome di una civiltà occidentale quasi totalmente europea, ora statunitense.

La « negritudine » non è una felice intuizione poetica ma una necessaria tensione politica di indipendenza, di libertà, di dignità umana.

Ma non sono problemi solo extraeuropei o extrastatunitensi.

Questi fenomeni di « acculturazione » che svolgono un ruolo di conservazione o di cambiamento, che sono un « processo » o « una condizione », se rispettano un giusto inevitabile progressivo scambio di conquiste ideali ed espressive tra « cultura nativa », e « cultura esterna », o se snaturano nell'integrazione - violenta oppure occulta - vecchie minoranze etniche e nuovi gruppi etnici (rappresentati dalle bibliche migrazioni di lavoratori nella Europa occidentale) e nella formazione di nuovi ghetti di sottosviluppo proletario, vittime di varie forme di alienazione sociale, della degradazione territoriale e della speculazione terriera.

Anche alcune forme di espressione e di azioni politiche di Stati presentano squarci di spaventose aggressioni ideologiche alla libertà, alla indipendenza, alla vita stessa di tante piccole comunità nazionali. Basta pensare alle concezioni di Stato-gendarme per la libertà mondiale, dello Stato-guida per la rivoluzione proletaria; basta pensare alla applicazione violenta di questi principi, di queste concezioni; che hanno portato al genocidio del Vietnam e alla « sovranità limitata » imposta dai carri armati dei partiti fratelli nell'est-Europa; che hanno portato ai patti, alle alleanze, ai blocchi militari, alle invasioni e alle guerre politiche che sono un ritardo e un pericolo, per la sicurezza e la pace del mondo.

I fenomeni di « colonialismo interno » e di neoimperialismo internazionale come gli studiosi chiamano l'« aggressione opulenta » delle nuove forme di monopolio economico, rappresentate dalle multinazionali, e l'« aggressione ideologico-politica » delle superpotenze (in modo particolare) sono le inevitabili violente conseguenze oppressive della discriminazione e della intolleranza, della naturale tendenza e tentazione del potere e, a maggior ragione, dello strapotere.

Eventuali misure speciali e concrete prese da uno Stato per conservare e non per distruggere una « cultura », una « civiltà », una « società », una « piccola patria », anche se danno diritti « differenti » a gruppi di cittadini dello stesso Stato, non sono quindi considerate discriminazioni. Anzi rispondono a un auspicio e a un impegno civile, sono la meta indicata non solo dall'antropologia e dalla sociologia più moderne, ma alla politica e alla morale basate sulla verità e sulla giustizia.

Ma il discorso allargato giustamente agli aspetti particolari della Convenzione, ha aperto uno squarcio nero sull'effettivo rispetto delle dichiarazioni di principio e sui patti internazionali consacranti i diritti dell'uomo.

In un opuscolo dell'organizzazione italiana per lo sviluppo dei popoli emergenti « Mani Tese », attiva e benemerita nella campagna promozionale sia di coscientizzazione degli ambienti giovanili, studenteschi e operai, e nell'intervento economico per la soluzione di problemi immediati - a livelli, « ben s'intende, minimi anche se preziosi - di varie comunità del Terzo Mondo, celebrando il XXV anniversario della Dichiarazione universale, è pubblicata una lunga e triste elencazione di inisfatti compiuti in molti paesi in contrasto coi patti ufficialmente sottoscritti, a volte veri delitti di lesa umanità compiuti da criminali politici.

La Conferenza del dicembre scorso all'UNESCO per il progetto presentato dal Movimento « Amnesty international » di una « Convenzione internazionale sull'abolizione della tortura » cioè di un crimine, dice tutto.

Siamo ancora nell'abisso. Lo scriveva Martin Luther King, dopo il premio Nobel per la pace 1964: « Occorre abbattere le barriere interne della mente e dello spirito. Ora come ora, ci troviamo gomito a gomito coi bianchi, ma separati per quel che riguarda il cuore. Le leggi possono comandarci la " tolleranza ", non la fratellanza umana. È di questo che i negri hanno bisogno, per risalire dall'abisso in cui si trovano ». Il 4 aprile 1968 il *leader* del Movimento negro cristiano non-violento

per la conquista dei diritti civili scompariva per mano di razzisti assassini (e dopo di lui il fratello e poi, recentemente, la madre). Ma con lui, coi suoi famigliari superstiti, con i suoi discepoli, tutti gli uomini di buona volontà del mondo lottano per un sogno, quello rivelatoci da Luther King il 28 agosto 1963: « Io ho ancora un sogno... Sogno che sulle rosse colline della Georgia i figli degli antichi schiavi e i figli degli antichi proprietari di schiavi possano sedere insieme al tavolo della fratellanza... Sogno che un giorno ogni valle sarà ricolmata, ogni collina e ogni mon-

tagna s'abbasserà, i luoghi impervi diverranno piani e quelli tortuosi si raddrizzeranno, e la gloria del Signore verrà rivelata, e tutti gli uomini la vedranno insieme ».

La pace tra gli uomini e tra i popoli è il sogno per il quale molti hanno lottato, sofferto e sono caduti; è il sogno che solamente con tante piccole e grandi battaglie, e una di queste è la Convenzione che il relatore propone di approvare con lo strumento della ratifica presentato dal Governo, diventerà realtà.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni chiunque pubblicamente incita a commettere atti di violenza o che comportino arbitrarie discriminazioni nei confronti di persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, ovvero fa propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

Chiunque partecipa ad associazioni aventi come scopo di incitare all'odio o alla discriminazione razziale ovvero presta assistenza agli associati, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le pene sono aumentate per i capi, i promotori e gli organizzatori dell'associazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 414 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1038, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da 4 mesi a 3 anni chiunque pubblicamente incita a commettere atti che comportino arbitrarie discriminazioni nei confronti di persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, ovvero fa propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

Identico.

Identico.

ART. 4.

All'onere annuo di lire 2.050.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per l'anno finanziario 1971 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; per gli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

All'onere annuo di lire 2.050.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972 a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle disponibilità medesime, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

Identico.